

# L'ISTRIA

Esce una volta per settimana il **Sabato**. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

## ALCUNI

### PODESTA' VENETI DI ROVIGNO,

ed alcune memorie patrie contemporanee.

1410. *Giustinian Giustiniani*. 18 maggio. Ritorno del corpo di S. Eufemia di Calcedonia, che nel 1380 era stato involato dai Genovesi. In Saline, ove approdò, fabbricossi per memoria una chiesetta, che si chiama *S. Eufemia di Saline*, ora di privata ragione.
1439. . . . . 11 ottobre. Consacrazione della chiesetta campestre ed altare di S. Giovanni Evangelista, ormai da molti anni per vetustà consunta. Chiamavasi *S. Giovanni di Valatta*.
1446. . . . . Esisteva in Rovigno da epoca assai rimota una *Scuola della B. V. di Campagnana*, come rilevasi dal più vecchio libro dell'anno 1446 rimasto di detta scuola; la quale in seguito prese il nome della *B. V. dell'ospitale*, indi più tardi della *B. V. di Pietà*. Scopo di questa scuola, che si sostiene da piccoli lasciti di beni, e da meschine oblazioni in danaro, era il soccorso del bisognevole al vivere, e perfino della tumulazione e del suffragio in morte ai poveri dell'ospitale coll'avanzo di sue rendite; per il che ottenne nel 1471 di essere dispensata dalle decime al principe di Venezia. Inoltre manteneva la chiesetta della *B. V. di Pietà*, addeffa all'ospitale medesimo, che supponesi esistesse contemporaneamente alla fondazione della scuola suddetta. Soppressa questa, subentrò nelle sue funzioni, ossia nell'amministrazione del *Patrimonio dei poveri*, che a poco a poco aumentò per vistosi lasciti e donazioni, una *Commissione* sotto il titolo di *Beneficenza*, et attualmente *Congregazione di carità*, ch'ebbe sotto i diversi domini sempre l'obbligo dell'annuo rendiconto alle primarie autorità della provincia.
1451. *Lorenzo Zorzi*.
1507. *Donato Michiel*.
1531. *Angelo Baduer*, e in sua assenza per malattia *Paolo Diedo* vice-podestà. Fu sotto la loro reggenza approvato lo statuto municipale con ducale Andrea Gritti 27 luglio 1531.
- 1534, 35, 36. *Vittorio Michiel*. Nel giorno 13 febbraio 1535 sentenziava pubblicamente *sub Lodia magna* a favore di Pietro Barla cittadino (*Nobiles*) del luogo per lungo pacifico possesso, e contro Benedetto Giotta sindaco del comun, il quale voleva obbligarlo, che nel termine d'un mese dovesse farsi confermare in Venezia, altrimenti s'intendesse escluso dal

Consiglio, giusta il sentimento d'un proclama su tal proposito.

1536. *Giov. Alvise Zane*.

1539. *Piero Copello*. Nella seduta degli 8 novembre tenuta da questo podestà e dai giudici pubblicamente nella piccola loggia innanzi il pretorio d'allora, fu dietro mozione del sindaco Enrico de Vescovi e di molti altri del Consiglio e del popolo moderata la pena come troppo gravosa di chi conduceva bovi nella piccola *Finida* dalle l. 25, comminata dalla legge municipale lib. I, cap. XXXVII, punto 14, in soldi 20, ritenendo pur quella di soldi 4 per bove.

1541. *Giacomo Gisi*.

1541, 42. *Marc' Antonio Loredan*.

1542, 43. *Marc' Antonio Cigogna*. Avendo inteso che alcune fiate i comandanti dei legni armati, imprudenti e privi di bontà, mandavano a far legne da fuoco nel boschetto dello scoglio di S. Andrea di Rovigno, che per l'amenità sua era di ornamento al paese, di piacere ai passeggiar, e di comodo ai frati di quel monastero, ordinava Pietro Lando con Ducale 1. giugno 1543 al podestà Cigogna, di proibire severamente a chiunque di far più legne in quel boschetto, che dovevasi conservar illeso a comodo del monastero, ed a pubblico diletto; per il che gliene sarebbe gratissimo, con molta di lui lode.

In seguito a rimostranza di questa popolazione emanata il Lando altra Ducale li 13 ottobre 1543, che rimproverava allo stesso podestà l'inesecuzione delle lettere 30 marzo 1534 del Consiglio di stato, in materia di erbatici e pascoli, ordinando che venisse osservata in tutto la Parte presa nel Consiglio municipale del 27 ottobre 1532, confermata dal predetto magistrato, di non affittar per animali forastieri, volendo che siano riservati per uso e vitto degli animali del luogo e di questi abitanti.

1545. *Giob. Paolo Babi*. Ducale 11 agosto, che accorda al comune dietro sua istanza, armi e provvigioni da guerra; onde servirsene all'occorrenza.

1545, 46. *Zuanè Longo*. Nel tempo della messa grande del giorno 30 novembre 1545 verso l'elevazione si fece improvvisamente grandissima oscurità di tempo, e scoppiò una saetta con grandissimo tuono. Diede nel campanile, e gettò abbasso la cima: venne in chiesa, e levò il celebrante gettandolo coi piedi in giù dell'altare, che ruotò fino al coro ai piedi del podestà. Caddero anche il diacono ed il suddiacono,

ma poco stante tutti e tre rinvenuti compirono la messa; ma il fante, che cadde anch'egli, restò prostrato sino al termine della stessa. Stramazzarono dei pari tutti i ragazzi che circondavano l'altare: parte rinvennero subito, e parte furono menati via dai loro parenti fra lo stupore e lo sbalordimento di tutti. La più parte restarono segnati sopra la loro persona di certi fiori rossi tiranti al pavonazzo, tutti in similitudine di arbori, che un valente pittore non li avrebbe dipinti più belli, e non durarono più di due giorni.

1550. *Sebastian Trevisan*. Gli furono concessi a livello per Parti prese in Consiglio nei giorni 21 giugno, e 17 settembre di quest'anno, a di lui ricerca, alcuni terreni e luoghi comunali, ed una casetta di S. Eufemia, contro le leggi e lo statuto.

1551, 52. *Francesco Bembo*. Ducale 23 febbraio 1551, che taglia ed annulla in esito a lunga disputazione nel Consiglio di X le suddette Parti e concessioni.

Questo podestà formò il processo per inquisizione dietro lettera del vicario Parentino degli 8 aprile 1552 contro quei che attaccarono sopra la porta della chiesa più volte alcuni libelli famosi pieni di pollonerie, ed un Priapo posto sopra un orto di pre Zuane de Biasio, in vilipendio della chiesa, e dell'ordine sacerdotale.

1554. *Stefano Trevisan*. Sotto la sua reggenza fu emanata ai 7 aprile la Terminazione Bragadin e Lando sindaci generali di terra ferma sulla istanza dei pescatori di Rovigno, con la quale venivano disobbligati di dare al podestà più pesce di quello gli bisognava per suo uso e della propria famiglia al prezzo di un soldo alla libbra.

Gli stessi sindaci con altra Terminazione di quel giorno proibivano, che nessuno il quale non fosse vero vicino potesse venire a pascolare sopra il territorio i loro animali, e che non s'intendesse vero vicino, se non quello che stesse loco e foco.

1556. *Zan Francesco Michiel*. Fu a lui accresciuto dal Consiglio li 19 aprile il salario di lire 148. 16 all'anno oltre le lire 415 di piccoli stabilite al podestà col cap. II dello Statuto Municipale.

1560. *Francesco Zorzi*.

1562. *Vincenzo Delfin*.

1563. *Albise Antonio Bandomier*. 26 ottobre. Il consiglio anche a questo podestà aumentò il salario di altre lire 223. 4, come rilevasi dalla 2.a aggiunta al detto cap. II dello statuto.

1566. *Giovanni Pisani*. Sopra contestazione dei villici di Rovigno contro questo comune dinanzi i sindaci di terra ferma, fu emanata la terminazione 14 giugno, che i primi non dovevano condurre al podestà più di 130 *stroppas cestum* di legne corte da fuoco per di lui uso in tutto il suo reggimento, il quale però era tenuto di pagarle a 48 soldi per *stroppa*.

1567. *Vido Diado*. Fu preso il dì 3 agosto dal Consiglio municipale di reedificare il molo di *Cal Santa*, ruinato dai venti, il qual era alle barche e navigli del paese e forestieri, nonchè ai legni pubblici riparo grandissimo in tempo di fortuna da ponente-garbinò. Giacente tale deliberazione quasi per due

secoli, sebbene nel 1680 sotto il podestà Daniel Balbi fosse approvata dal senato, e nell'anno seguente fossero anche determinati i modi dalla carica di Capodistria, sanciti dal doge, fu dato nuovo impulso alla fabbrica del molo nel 1749 sotto il podestà Salamon II. Ma non per questo si effettuò, mentre manca tuttora a compiersi questo lungo desiderio dei Rovignesi contucioù che precorse molta attizzazione tra il comune ed il presente governo dopo che fu approvata anche dallo stesso la ricostruzione del molo medesimo.

Dal 1562 al 1571 vi fu podestà Daniel Condulmier in un'epoca che non precisa lo statuto municipale al cap. XIII delle leggi civili, nè che d'altro ho potuto verificare per mancanza di documenti.

1574. *Piero Malipiero*. A togliimento degli abusi introdotti nel consiglio, decretò li 14 giugno la privazione per 10 anni di sedere in quello a chi sotto qualsiasi motivo, colore o pretesto domandasse o promettesse il voto per ottenere cariche con promessa o patto di dare o ricevere un pranzo, od altre cose. Almeno in adesso non si adescano i voti!

1580, 81. *Agostino Zane*. Il senato Veneto con Ducale 5 dicembre 1580 confermava li capitoli regolativi, estesi dalli deputati del Consiglio e del popolo in materia dei dannati col mezzo degli animali. — Anche ora, che i comuni hanno la propria autonomia, i consigli municipali dovrebbero occuparsi della formazione d'un proprio statuto, da essere sancito dalla competente autorità, il quale regolasse i minuti interessi degli abitanti, e in particolare gli agricoli, e per ottenere eziandio l'applicazione del regolamento sulle pignoni, vigente per la città di Trieste, poichè l'esperienza ha dimostrato tarda, e dispendiosa la legge generale in proposito.

P. S. Nel mentre scriveva questi miei pensieri, l'avvocato sig. Giuseppe Dr. Costantini mi preveniva con rimostranza in iscritto al comune per un proprio statuto, la quale fu per *unanimità* ammessa dal municipio nella seduta dei 20 luglio, e quindi fu estesa ricerca analoga, in senso del § 6 della legge provvisoria comunale 17 marzo 1849.

1583, 84. *Scipione Benzon*. Del pari anche a questo podestà e successori fu li 16 novembre 1583 dal Consiglio accresciuto il salario di altre L. 362, e decretato per compenso di nolo di trasporto da Venezia a Rovigno L. 31, e per metter fuori la loro arma L. 12. 8; inoltre per regalia tutte le lingue degli animali grossi macellati, e tutta la carne per loro uso di ogni sorta, com' eziandio di ogni sorta di pesce a un soldo alla libbra.

È verosimile, che la gentile chiesetta suburbana dedicata all'Assunta sotto il nome specioso della *Madonna delle Grazie*, fosse eretta durante la sua carica, essendochè sopra l'architrave della svelta sua loggia, e sotto la di lui arma gentilizia si leggono le parole: "*Scip. Benz. P. 1584.*"

Nello stesso anno fu fabbricata la casa chiamata *Canonica*, di fianco alla parrocchiale, a comodo del diecesano nelle sue visite. Diroccata ancora nel principio di questo secolo, e da vari anni affatto

demolita, fu nel passato inverno anche spianato il macigno su cui poggiava, per ordine e col danaro di questo comune, onde dar pane ad alcuni poveri operai privi di lavoro.

1592, 93. *Francesco Baffo*. Onde toglier la corruttela introdotta nel Consiglio, decretò li 6 settembre 1592, che i debitori al Fondaco per danaro avuto sopra frumento, e per qualunque altro modo non potessero ballottare il prezzo del frumento medesimo, nè i padri, nè i figliuoli di essi debitori.

Ducato 19 marzo 1593, che approva l'offerta del comune di accrescere la podestà il salario dalle L. 96 de piccoli fino a ducati 20 al mese.

Fu arrendato ai 16 marzo del suddetto anno 1593 il nuovo torchio comunale delle olive con la condizione fra le altre, che il *nocchio* (sansa), il quale sopravanzasse al bisogno della caldaia, ed a quel tanto che il proprietario prendesse per suo uso, passasse a beneficio del comune. In seguito questo avanzo per parte presa nel consiglio del 22 gennaio 1595 erasi devoluto a beneficio di S. Eufemia per la provvista dei paramenti. Non so poi nè quando, nè per qual disposizione il *nocchio* abbia passato tutto a vantaggio del proprietario, com'è d'uso, nè come e quando a beneficio della chiesa sia stato al *nocchio* surrogato l'olio della morca che raccogliesi in apposite fosse denominate *Cioche*. Del resto sarebbe molto opportuno nelle strettezze in cui versa ora il comune la riattivazione della suddetta legge 16 marzo 1593.

.... *Gentil Contarini*. Suppongo questo podestà nel secolo XVI, perchè lo trovo, senza indicazione d'epoca, nominato nel cap. XV delle leggi civili dello statuto, che fu sancito, come accennai, nel 1531.

(*Continua*).

*Antonio Angelini*  
fu *Stefano*.

## CONDIZIONI DI TRIESTE,

*dieci anni prima*

*che fosse dichiarato Emporio.*

L'Imperatore Giuseppe I, fratello ed antecessore dell'Imperatore Carlo VI, aveva richiesto nei primi anni del suo regnare dalle Magistrature triestine relazioni sulle condizioni di Trieste, certamente nell'intenzione di migliorarlo ponendo a profitto la condizione di porto sull'Adriatico. Nel numero precedente abbiamo sbadatamente indicato l'epoca del memoriale sulla libertà dell'Adriatico, fra il 1705 ed il 1711, mentre la data sincera è il 19 Novembre 1644, e sappiamo che fu firmato dai giudici e rettori G. B. Stella g. Robbino, Domenico Vitali e Stefano Conti. A tempi dell'Imperatore Giuseppe I va collocato il memoriale che segue, da cui apparisce quale si fosse Trieste, pochi anni prima che venisse dichiarato Emporio Austriaco.

## SACRA CESAREA REAL MAESTÀ S. S. ET PRINCIPE NRO CLEM.O

“La nostra pena non è capace di descriuere apieno il giubilo ch'apportò a tutta questa sua Fedelissima Città la Clementissima Resolutione dell'18 9.bre anno prossimo passato, firmata con la pretiosa sottoscrizione della Sac.a Cesa. Real M.stà V.ra, con la quale per sua innata Clemenza ci richiede il stato della medema in qual forma in questo tempo si gourni, quello si potesse introdurre per sua miglior salute con quel più, che dall'istessa Grattiosissima Resolutione in A. appare.

“Dal che scorgendo quanto a cuore sij della M.stà V.ra il bene, utile, comodo di quest'afflita Città massime in questi tempi in cui s'atroua in stato sì calamitoso, e depresso, nè rendiamo perciò genufflessi le dovute grazie alla Sac.a Cesa. Real M.stà V.ra, supplicandola con l'istessa Clemenza riguardare con occhio benigno questa n.ra humile, et riuerent' esposizione, et à misura del nostro bisogno portarci quel solieuo, che prostrat' imploriamo.

“Et per obbedire con tutt'esatezza i Gratosi comandi della Sac.a Cesa. Real. M.stà V.ra esponiamo, che questa Città è situata alle sponde dell'Adriatico in un seno, che prende il nome della medema cioè Golfo di Trieste, come si uede in tutte l'antiche carte Geografiche (con tutto che presentemente in quelle si stampano in Venetia non sapressimo per qual fine se non fosse per arrogar' anc' il dominio di questo Golfo si lega Golfo di Venetia) ha per confine l'Istria Veneta dalla parte di mezzogiorno, e i Carsi da quella di Leuante, e Selentrione di territorio così ristretto, che appena ariua a tre legge di circuito, la maggior parte incolto, e sasso, le di lei entrate principali è il Vino che si raccoglie da Vignal' adiacenti per la coltura de quali uole grossa spesa a causa di molti sassi, et à causa, che la maggior parte di detti Vignali sono fabricati sopra le coste de monti, che la circondano, fa qualche pocco d'oglio, che serue à semplice uso del Paese, et qualche portione di sale, mà questa è rendit' incerta, et di pochi particolari, che non tocc' al uniuersale, tanto più che hora il negotio di detti salti è riseruato solam.te all' Eccelsa Camera dell' Austri' Interiore in uirtù di contratto fatto tra essa, et li Patroni delle Saline, quale presentem.te uienn' alterato, come essi Patroni di Saline se ne risentonno, cadend' anco tal negotio solam.te riseruato all' Eccelsa Camera in graue danno del Paese mentre alcuno può negotiare, come faceua con qualch' utile per il passato, et à causa anco che il concorso è interotto, et non è così frequente, perche doue prima quelli della Carniola uenivano con granni, et altre mercantie à Trieste per comutarle col sale hora douendo comprarlo à contanti rest' arenat' il concorso, et i Paesani non hann' alcun' utile.

“Granni non uinascono, perche non u' ha sitto piano per la loro semensione ond' è necessitata prouedersi nei Paesi Vicini massime ne Friuli, Venetia, con grossa spesa, et à assai caro prezzo riguard' il discapito della moneta, et se non foss' il comodo del Porto non u' è dubio ne sentirebbe molta penuria.

“Il Porto è assai capace, mà pocco frequentato rispetto il commercio interotto come dirassi.

“La Città per il suo sito è di molta conseguenza, mà in pessima constitutione, et rachiude da cinque mill' Anime in circa.

“In essa ui sono il Colleggio de Padri della Compagnia di Giesù, et un Monasterio di Monache del Ordine di S. Benedetto, et fuori delle Porte della medema ui sono i Padri Capucini, i Padri Minoriti di Francesco, quelli della misericordia di S. Giovanni di Dio, che usano l' Hospitalità statagli commessa da questa Città, per la quale gli furono consegnate rendite sufficienti come in B.

“Vi sono pure li Padri di S. Benedetto del Ordine Cassinese, che hann' Ospitio assai capace per due Religiosi, che ordinariam.te dimorano con readite di conseguenza, et questi soli tra tutte le Religioni sopra descritte sono sudditi Veneti dipendenti dal monasterio di S. Giorgio in Venetia.

“Vi è pure un Monte di Pietà eretto da particolari sotto l'auspizj della Beatissima Vergine del S.mo Rosario governato da una Congregazione particolare di detti Fondatori con permissione, et approuatione de sommi Pontefici, et d' Augustissimi Predecessori della Sacra Ces.a Real M.stà V.ra ha di capitale proprio in circa fiorini uinti milla, oltre capitali, che prende da particolari per souenire la povertà non solo di questa Città, mà anco de Paesi circoncinti, che ui concorre.

“Vi sono pure alcune scuole, o sieno confraterne, che hanno rendite proportionate al bisogno delle Chiese, che uengono governate da Canepari, quali in uigor del Statuto si douerebbero far in Pubblico Pallazo con l' assistenza de Giudici, come pure li Giudici douerebbero assister alla resa de Conti, che si fa annualm.te, mà non sapressimo come non ostante il statuto nella rubrica particolare delle confraterne, ciò si pratica à crear detti Canepari nelle chiese anco alle uolte senz' interuento del Magistrato con l' assistenza del solo Vicario del Monsig. Vesouo, come successo apunto quest' Anno non ostante che gl' habbiamo impugnato et tutta uia impugniam.

“La Città poi si governa nell' istesso modo, et metodo prescritti nei statuti dall' Augustissimi Predecessori, et nell' istessa maniera, che si gouernaua nel tempo, che ancor non godeua l' alta Patronanza dell' Augustissima Casa, che acquistò l' anno 1382 dove uolontariam.te l' istessa Città si sottopose al suauo suo dominio come in C et per quanto si ricaua dall' antichi statuti restituitici da Veneti ad impulso dell' Inuitissimo Carlo quinto di Gloriosissima memoria, che da medemi Veneti col Spoglio di questa Vicedomineria ci furono con altre scritture leuati.

“Viene poi gouernata questa Città da un Consiglio detto maggiore di cento, e sessanta Persone tutte originarie, che non hanno stipendio, qual Consiglio ogni quatro mesi crea li suoi Magistrati, come ordinatamente dirassi, a quali commette nella forma presertita, nei statuti la direzione di questo Publico, essend' oltre questo Consiglio uno minore chiamato di Pregadi consistente in 40 consiglieri del corpo delli 160 sud.ti; nel qual Consiglio sono proposte, et uentilate le cose necessarie, et bisognuoli, et poi queste passate che sono, et già molto ben digerite si portano nel Consiglio Maggiore, nel quale ò uengono approuate, ò reggiate secondo che

questo giudica il meglio, e più confacuoale all' utile Publico, e baon seruitio di V.ra Sac.a Ces.a Real M.stà, quali poi uengono post' in esecutione dalli Magistrati secondo sono incaricati.

“Crea Prima tre contitolo di Giudici, et Rettori, quali deuno esser d' esso gran Consiglio maggiori di Anni 30 di diuersa Famiglia, che durano 4 mesi, et sono sottoposti al sindacato, et questi si creano per elletione, et balotazione tra non' elleti, et à chi tocca in sorte l' elletione deue prestar in mano del Capitano, et Giudici uechi solene giuram.to d' eleger personi' habite, et sufficiente come in D. essi Giudici poi auanti ch' entrino nell' offitio prestano pure come sopra solene giuramento d' essercitar l' Offitio loro in conformità delle leggi, et statuti di questa Città, et d' essere Fedeli a V.ra Sacra Ces.a Real M.stà con altre particolarità come in E. hanno di stipendio fiorini 13 k. 30, questi regono il Publico nel politico, et economico con ordinare le spese necessarie, conuocare à suoi tempi, et secondo l' occorrenze li Consigli, à quali presiedono col Capitano di V.ra Sacra Ces.a Real M.stà, giudicando in cause prescritte dal statuto, et fanno in somma tutto quello stiano necessario per conseruatione di questa Città aumento della medema in buon seruitio del Sourano; hanno anco il titolo di Colonelli rispetto le Militie, et cernide della Città, et Territorio regulate col suo Capitano; et Offitiani subalterni senza uerun stipendio, (quali militie tra la Città, et Territorio ascendono à homini ...) spirato il quatrimestre questi Giudici, et Rettori entrano nell' Offitio di Proueditori alla sanità, che esercitano per altri 4 mesi senza stipendio.

“Più Crea il sud.o Consiglio maggiore due con titolo di Proueditori, quali deuno interuenir à tutti li Consigli per ouiare, che non si propenga cos' alcuna contro i statuti, hanno particular cura sopra le strade Publiche, sopra le mercantie, per ouiar alle fraudi sopra le Carni, Grani, et altri comestibili, sopra Bottegari, et Tauerari (per conseruar l' abbondanza, et simili) durano come li Giudici 4 mesi, sono sottoposti al sindacato, et hanno di salario Fiorini tre.

“Crea pure uno con titolo di Procurator Generale, quale dura come gl' altri 4 mesi, ha incombenza di riscuottere tutto l' entrate Publiche di pagar li salariati, et altre spese necessarie ordinate dai Giudici, deue 15 giorni dopo finito l' offitio nel Pubblico Pallazo della Città render esato conto della sua amministrazione alla presenza del Capitano, Giudici, Proueditori con pagare tutto quello restasse debitore sotto pena di soldi 5 per ogni lira di debito, douendo prestar a tall' effetto idonea segurtà in principio della sua amministrazione, et ha di stipendio fiorini 3 k. 40, al quale pure si passa altri fiorini 15 ad arbitrio dei Giudici riguardo le fatiche.

“Questo Procuratore esige come s' è detto l' entrate Publiche prouenienti d' affitti, Datij sopra l' entrate proprie de Paesani, a quali uolontariamente per solieuo Publico si sottoposero, et tajj Datij s' incantano annualm.te alle uolte più alle uolte meno secondo sono i concorrenti, et perciò l' entrate sono incerte, caudandosi in circa fiorini... all' anno quali diuidonsi in tre quatrimestri, con quali entrate, et Dannari si pagano in prima li salariati, et poi col residuo si fanno le spese, che giornalm.te

occorono per Pubblico bisogno, quali spese uengono ordinate dalli Giudici, et il Procuratore fatta Pollizza delle med.e l' esibisce a detti Giudici, che esaminatele, et tansate sottoscrivono detta Pollizza, et il Procuratore prima di passarle è tenuto nouam.te presentarle al Capitano di V.ra Maestà, che le riuede, et aproua, et si sottoscriue come li Giudici, et non essendo così sottoscritte, et approuate non sono al Procuratore bonificate di tutta quest' entrata incerta, et uscita certa esibiamo un' estrato per mano delli Pubblici Computisti qui in F.

“Piu Crea uno con titolo di Fonticaro, quale dura come gl'altri 4 mesi, ha incombenza d' esitare li Formenti per bisogno del Paese, deue render conto dell'Amministrazione come il Procuratore, ed andando debitore resta privo del Consiglio per 10 anni, et casca nella suda pena di soldi 5 per Lira, et ne da la sigurtà, ha di salario fiorini 7 k. 30.

“Questo Fontico ha di capitale presentem.te in circa fiorini cinque mila compres'i crediti, quali s' inuestiscono in Formenti per procurar l'abondanza nel grano per non star a descrizione de mercanti, con quali formenti anco s'aiuta tutta questa Città, et Territorio a peso però, et rischio del Fonticaro, perchè mancando tal uno a pagarlo esso è tenuto a supplire col proprio, presentem.te detto capitale non s'atroua tutt'in essere, perchè per i bisogni, et necessità urgenti il Pubblico trouandos' esausto si prenale del Fontico con precedente determinatione del Consiglio, quale Fontico poi si rimette con l'altre entrate pubbliche, che così resta reintegrato, hora però è in qualche parte sminuito il capitale pred.o a causa, che questo Pubblico per sapire alle grosse spese occorreggi per difesa della Città contro gl'attentati Francesi se n'è preualuto, e per prouedere il necessario per l'alloggio della Militia, che uiene in soccorso prima Furlana, et poi Croata mandata dalla M.stà Sua.

“L'origine di questo Fontico non si sà con uerità precisam.te; solam.te potiam' humilmente riferire, che sempre sij stat' ab antiquo ultra hominum memoria trouandosi in un Statuto uechio ancor dell'anno 1365, ch' all' hora era anco il Fontico, il gouerno del quale dipendeva dal Consiglio per mezzo del Fonticaro, che parim.te all' hora lo creaua come al p.m.te, et si comprende, che u'era un capitale assai opulente, come si uede dalla Rubrica del med.o statuto uechio, delli Giudici, et Fonticaro, come in G. qual capitale s'è poi sminuito nelle lunghe guerre hauute dopo con la Republica Veneta, et altre pubbliche necessità.

“Piu Crea duo Vicedomini, che hanno cura del Public' Archivio il loro offitio dura per un' anno di stipendio fiorini 11 k 26 all'anno, hora le scritture della detta Vicedominaria sono tutte sosopra in confuso, perchè al tempo, che li Francesi hanno bombardato questa Città si sono leuate dall'Archiuo, che è nel cure della med.a, et trasportate in loco più sicuro dall'incendio, et non sono ancora poste alli suoi lochi designati.

“Piu Crea un Cancelliere, che scrive l'atti Ciuili nel Foro de Giudici, oltre il Cancelliere Cesareo, che scrive nei Consigli, et l'atti Viceriali, et un Notaro al Tribunale Criminale durano ambi 4 mesi, et hanno ciascun di salario fior. . . . il Cancelliere Cos.o poi ha di stipendio fiorini 45 dal Publico.

“Crea oltre tutti quest'altri offizij di minor conto se-

condo gli uien prescritto dal statuto, quali tutti hanno stipendio tenue.

“Anco la Giustitia Civile e Criminale è in mano della Città, la quale uien' amministrata per mezzo di due Forastieri Dottori di U. condotti dalla med.a Città in uigor del statuto, et Gratiose Cesaree Resolutioni uno con titolo di Vicario, che giudica tutte le cause Civilì, et l'altro con titolo di Giudice de Malefeti per tutti li Criminali, al qual assiste un protetore ogni 4 mesi eletto dal Consiglio, che fa l'offitio di Fiscale, quali ambi cioè Vic.o e Giudice de Malefeti per la condotta de quali il Consiglio Minore Crea un' Oratore, che siegle da stati Hereditarij della Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra ò de Principi aderenti con express' esclusione del stato ueneto) al quale li uengono passati fior. 45 k. 28 per tal suo incomodo, durano due anni, et a ciascheduno d'essi dall'Erario Publico gli uien corrisposto ogn' anno per loro tratenimento fiorini 294 k 40, et sono sottoposti ogn'anno al Sindicato composto da 5 Sindici che si creano nel gran Consiglio per ricouer tutte le querele, et libelli, che da ciascheduno uenissero porretti contro li med.i, giudicandoli a tenor delli suditi statuti nella rubr. speciale de Sindici, al qual Sindicato pure sono sottoposti li Giudici, et Proueditori, et ogn'altr'offitante, che ha salario del Publico.

“A tutti questi poi presiede, et ha la suprem'inspectione il Capitano postoci da V.ra Sac. Ces.a Real M.stà, qual resta per ordinario in uita, et la Città gli corrisponde ogni 4 mesi fiorini 311 k. 16 fann' all' anno fior. 933 k. 45 oltre la paga, che ha dalla Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra, che è di fiorini 432 all'anno, l'utile che esige dell'Osteria del Castello, et altre regalie che esige de quali apunto la Città s'aggrava come non douteglì conforme si toccherà più oltre.

“V'è anco uno con titolo di V.-Cap.o et Logotenente Cos.o quale ha di stipendio annuo dall'Ecceles Camera fiorini 620, et è Forastiere di stat' alieno introdotto solam.te da 10 in 12 anni in qua, dove mai altri prima in questa Città hebbero alcun stipendio per detta Carica tanto più che present' il Cap.o non ha alcun' incombenza, ò Giurisdictione, et absentandosi il Cap.o che succede di raro può sostituire, come prescrive il statuto, ò l'Esatore, ò il Controscriuano ò il Fiscale, ò altri Gentiluomini Paesani, come tutti li Capitani antepassati hanno praticato, senza che V.ra Sac.a Ces.a Real M.stà, et l'Ecceles Camera habbia questi'aggrauo, et spesa nouam.te introducto, il che per buon seruitio siamo obligati rappresentare; potendo anche supplire à questo il Giudice più uechio della Città, come si pratica in tutti li dicasteri di V.ra Sac.a Ces.a M.stà doue in assenza del Presidente, ò altri Supremi Representanti supplisse il Consigliere più anziano.

“In questo modo adunque si gouerna sotto l'alto Dominio dell'Augustissima Casa questa Città, et Territorio sopra la pura norma prescritti nei statuti; Clementissime Resolutioni, inueterate Consuetudini, et Gratosissimi Priuileggi, qual gouerno non u'è dubio sarebbe salutare, quando non uenisse di tempo in tempo pregiudicato, et disturbato dalli Capitani, et V.-Cap.o che sono pro tempore, quali non contenti delle prerogative imperiteglì nelle loro Instruzioni, et Cesaree Resolutioni cercano ogni strada d'arrogarsi maggior autorità con preiuditio delle Pubbliche ragioni, per difesa delle quali, et mantentione la Città

uien necessitatà far molte spese notabilm.te rissentendosi, come successe quasi con tutt' i Capitani passati, abenche ne riportasse questo Publico sempre Vitoria, segn' euidente, che i disturbi prouenghino, et deriuino da essi Capitani, et non dalla Città, che mai ha tentato usurpare, ne ha usurpato cos' alcun' all' off.o Capitaniale, sopra del che stimaressimo l' unico rimedio, che la Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra seriosam.te Comettesse al Cap.o che si douesse contentare della sua inspezione, et non estendersi oltre della disposizione delli statuti, et Gratiose Ces.e Resoluzioni per non causare dispendio a questo Publico, il che di raro succederebbe quando questa Fedelissima Città uenisse gratiata, che il Capitano non durass' in vita, ma fosse mutato di tempo in tempo, come uienne praticato dalla Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra in Gorizia, e qui pure anticamente si praticaua, come si può uedere delli statuti antichi, perche per acquistarsi merito appresso la M.stà V.ra et per essere promosso ad altro posto si porterebbe nel gouerno con più piaceuolezza di quello fanno con Noi, che per caggione della nostra povertà non fanno quella stima, che douerebbero fare d' un Popolo così fedele benemerito all' Augustissima Casa, che non l' ha fatto, et fa una peculiar stima, come si può uedere in tanti Priuileggi, Prerogative, gratie, et indulti concessi con larga mano dall' Augustissimi Predecessori, a segno tale, che non ui fù Imperatore, ò Arciduca di Gloriosa memoria, che non hauesse con particular Priuileggio riconosciuta la fedeltà di questo Popolo, et insignita con qualche Gratia speciale, come tra tutti gl' altri, che sono in Gran Numero la Sacra Ces.a M.stà V.ra potrà Gratioamente discernere delli due Priuileggi che in H. et I. documentiamo, il primo dell' Imperatore Federico, et l' altro dell' Augustissimo, et inuitissimo Imperatore Leopoldo di sempre Gloriosa memoria Padre della Sacra Ces.a Real M.stà V.ra spedito in Trieste li 29 .bre 1660 all' hora, che con la sua Augusta presenza felicità questa Città, da quali si scorge quanto, et qual amore habbino portato quei Augustissimi Monarchi à questa loro fedelissima Città, e pure li Capitani et V.Cap.o praticano con Noi con modo così duro, et austero, quasi che fossimo imeriteuoli et indegni della Cesarea Gratia, come con memoriale separato, che si farà da questa Città la Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra pienam.te comprenderà.

“ Il spirituale poi vien dirretto dal Vescouo, che ha il titolo di Conte di Trieste, questo uien nominato dalla Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra, sempre rissiede in questa Città, ha ampla diocesi, giudica in realibus, et personalibus li Preti contro quello si pratica da per tutto, doue fanno Vescouici, solo il personale, douendo restare la giudicatura reale alli Tribunali ordinarj della Città, hàrendita considerabile per il Paese, sotto di questo Vescouo u' è il Capitolo Cattedrale consistente in 12 Canonici nominati alternatiue cioè un mese dal Sommo Pontefice principiando da Genaro, l' altro dal Vescouo, et il terzo dall' istesso Capitolo, et così successiuamente, ha ciascheduno di questi Canonici fiorini 200 in circa di prouento stabile oltre l' incerti.

“ Li Padri Gesuiti sopra descritti possedono molti Benni stabili di grossa rendita, et la Città gli corrisponde annualm.te fiorini 340 per offitio di Mastri di scola insegnando le scol' inferiori alla nostra Giouentù, mà que-

ste riescono di poco benefittio, perche non u' è il studio di Filosofia del tutto necessario in questa Città, non hauendo i poueri Paesani modo di mandar à studiare fuori del Paese i loro Figlioli, per il che hanno considerato di sommo utile l' introduzione de Padri Dominicani, desiderata ancor l' anno 1382 come si ricaua dal statuto vecchio sopra citato che s' obligano insegnarla gratis, quello che li Padri Gesuiti abenche più volte ricercati renunirono di fare, se non li ueniva corrispost' altro trattamento oltre li sud.i fiorini 340, che gli uengono corrisposti di quatrimestre in quatrimestre, che pur pretendono douersegli per fondazione, hauendo carpito sopra di ciò inaudita Ciuitate Priuileggi dall' Augustissimi Predecessori, doue realm.te questa Città glieli corrisponde, come si può uedere dal libro ordinario delli salariati semplicem.te per l' offitio di Maestri di scola, et non per altro titolo come essi pretendono.

“ Veram.te il studio della Filosofia, et morale è di tutta necessità in questa Città per diuertimento, et impiego della Giouentù assai numerosa che si troua, che sta in continuo otio, che non ha ateso la povertà del Paese alcun trattamento proportionato all' indole per altro capace d' ogni più uirtuosa impressione, come abundantem.te godono gl' altri Paesi, et Prouincie soggette all' Augustissima Casa; per il che resta supplicata la Sacra Ces.a Real M.stà V.ra permetterci tal introduzione de Padri Dominicani con obligo però d' insegnare gratis la Filosofia, et morale come dicessimo di sopra tanto necessaria.

“ Circa poi i Offitij, et Offitianti Militari, et Camerali altri non ui sono, che nella Fortezza doppo il Capitano gia descritto u' è il Tenente o sji Castellano, et Alfiere ambi stipendiati da V.ra M.stà, quali hora sono paesani, et hano sotto di se una compagnia per custodia della Fortezza di soldati 43 ordinarj stipendiati, et pagati dall' Esatorato supremo di questa Città.

Oltre questi ui sono il suprem. Esatore, il Controscriuano, et Fiscale, per l' off.o della Muda, l' Agente il Controscriuano, et Paechholter per l' off.o de sali tutti Forastieri, eccetto il Controscriuano, et Fiscale della Muda che sono Paesani.

Vi sono pure in questa Città alcune Famiglie di Hebrei, che prima erano disperse per la Città, et hora sopra impulso della med.ma sono ridotte ad habitare in una Contratta separata chiamata il Getto per comando dell' Augustissimo Leopoldo di sempre Pia, et Gloriosa memoria Padre della Sacra Cesarea Real M.stà V.ra, nel qual Getto per esser uicino alle Chiese, et in contratta, oue l' ordinariam.te passano le Processioni si fermano contro l' intenzione della medema Città, che desideraua fossero posti in Contratta più remota, et lontana delle Chiese, auanti le quali con non poca mortificatione de Christiani giornalm.te passano senz' alcun rispetto.

Questi possedono Benni stabili contro quello si pratica uniuersalm.te in tutti li Paesi oue sono introdotti massime nell' Italia con preuidito de Christiani, negolianno liberam.te come tutti l' altri mercanti, prestano Dannari, et fidano Merci in credenza alli Contadini delle Ville, mostrand' in aparenza farli benefittio in essenza li sono di gran danno, perche col tempo gli leuano i Benni non ostante, che quasi tutti i loro contratti siano usuratiij,



sostenuti sopra Priuileggi, che subrethite, et sub false narreta carpirono dall' Augustissimi Predecessori in danno notabile, et total estermio de pueri Contadini, che se per necessità contratano, essendo costoro protetti ordinariam.te contro la disposizione statutaria dalli Capitani, et V.-Cap.o che pretendono hauer sopra de medemi Giurisdizione, per esser stati nell' erezione del Getto delle-gati Commissarij, senz' altra peculiare incombenza, ò del-legatione, che derogar potesse la giudicatoria ordinaria di questa Città.

“Li Negotij poi sono così tenui, et ristretti, ch' apena si troua un negoziante, che possa disporre del proprio d' un Migliara di Fiorini, doue per il passato, erano così frequenti, che non era casa in Trieste sotto la quale non ui fosse stata la Bottega di diuersi sortimenti, come giornalm.te si può uedere, mà hora à causa dell' Angarie, Datij, Regalie, et impedimento de Veneti, come qui sotto siamo per dimostrare, questa Città, et distretto è del tutto destituta, non conseruando dell' antico altro che il Nome, et appena ui s' atrouano poche merci per bisogno quotidiano del Paese.

“La causa dunque principale s' è che la Republica Veneta non ostante le conuentioni seguite già rappresentate à V.ra Sacra Ces.a Real M.stà in altra nostr' humil informatione sopra aeree, et insussistenti pretese dell' Ambasciatore Veneto in K. L. M. N. O. documentiamo gi impedisce la libera nauigatione, et commercio, non potendo partire alcuna Barca fuori di questo Porto (come fosse à Lei sottoposto) se prima il Patrone della med.a non uà à Capodistria Città Veneta à prender il mandato di transitò, altrimenti trouata Barcha senza tal mandato della Fusta ò sijn Barch' Armata, che continuam.te scorre questo Golfo uenise condotta nel più uicino Porto Veneto, et iui destinate al Fisco tutte le merci, incendiata la Barcha, et per ordinario condannata la ciurma alla Gallera, et questo succede così frequentem.te, che sono pochi giorni, che capitò in questo Porto Bastimento di Ragusi carico di Sale grosso di Barletta per seruitio dell' Eccelsa Camera, il quale fu trattenuto molti mesi in sequestro in Parenzo dalle Gallere Venete, che poi fu rilasciato (doppo hauer patito molto danno) sopra le premuros' istanze del S. Prencipe Hercolani Ambasciatore di V.ra Sac.a Ces.a Real M.stà in Venetia.

“Simili procedure, et strapazzi usati dalli Veneti contro le Conuentioni, contro la libertà delle Genti, et libera nauigatione per questi Mari, massime alli legni che non sono de suoi sudditi sono la causa principale, che in questa Città, che pur dourebb' esser la scala per la Germania u' è del tutto destituta, et interrot' il negotio con grave danno di questi Paesani, et de Datij Camerali re-dondando altresì d' uile à sudditi Veneti, et loro Datij, mentre, tutte le mercantie, che prima passauano per solo Trieste uerso la Germania, et per Plez Stat' Imperiale, hora passano per la Ponteba Stato Veneto, et doue prima tutt' i Dannari, et utili restauano ne Stat' Austriaci, hora la Republica inosseruante delle passate conuentioni fa che restino nel suo stato massima di gran conseguenza, et ponderazione senza ch' alcuno gl' osti, et impugni.

“L' altra cagione poi per la quale sono cessati li negotij in questa Città, è perche li Datij son' accresciuti, et massime dalla Prouincia del Cragno, che estige un

Mitteldinch permessogli solam.te sopra li sali Forastieri dalla M.stà di Ferdinando terzo di Gloriosa memoria ad tempus, et sino che si rimborsasse di detta summa di denaro somministrato alla Camera Imperiale, mà questa non ostante che di gran lunga s' abbia rimborsata detta summa continua tutta uia ad esiger detto Mitteldinch quiui in Trieste (non solam.te sopra li sali, mà anche sopra le Ferrarezze, et altre merci), che pur non è soggetto à detta Prouincia, et con ciò arreua il negotio con sommo nostrò preiudicio, essendo potissima cagione, anco la regalìa, che uien' esata d' ogni mercantia, non solo dal Cap.o et V.-Cap.o mà anco dall' Esatorato, à quali mai per il passato era corrispost' alcuna regalìa, eccetto quella del Pesce al Cap.o tre giorni alla settimana, et questa limitata secondo l' antica consuetudine uerso un tenue pagamento, il che non solo distrahe il concorso, mà anco incarisce le Mercì toccando à pueri Paesani rifare col proprio quello i mercanti contribuiscono per la regalìa; intepidisce pure il concorso, et il negotio li strapazzi, che fanno i Negotianti certi Iberaiteri tenuti sopra le Porte di questa Città da pochi anni in qua da questo Esatorato della Mada.

“È anco una delle principali cause il permettere, che le Ferrarezze, et Telle, che sempre passauano per solo Trieste hora uadino per Fiume contro la prohibitione anco recente in P. che per solito di questo Publico la Sacra Ces.a Real M.stà V.ra resta humil.te supplicata confirmaria, et ordinar uenghi ad ungem eseguita à tenor di tante Ces.e Resolutions, et Priuileggi specialm.te ut Q. et R. come pure compiacersi seriosamente ordinare alli Deputati della Carinthia, acciò che à tenore dell' Capitoli, et patii stipulati tra essi et la Città di Gorizia, et Trieste uenissero questi mantenuti, et osseruati non permettendo alli loro Negotianti prouedersi in altro luochò, che nelli Terriorij di Gorizia, et Trieste di Vino, come da essi Capitoli in S appare confirmati dalla Felicissima memoria del Serenissimo Arciduca Ferdinando, ut in T, l' osseruatione de quali è così necessaria, che la Città non hauendo che la miserabile entrata de Vini, et non potendo quest' esitarli resta del tutto destituta, et sprouista, qual cosa hauendo prudentissimam.te conosciuta la felicissima memoria del sempre Augusto Ferdinando l' Anno 1552 prohibi seriosam.te il negoziarsi con altri Vini che con questi di Trieste, ut V, et che non si possino introdure in St. Giovanni, et Fiumicello Vini nauigati sotto pena della confiscatione, inherenda à questa Resolutione con amplificatione l' Anno 1597 ut X sopra l' esemplo dell' Arciduca Carlo di sempre Gloriosa memoria dell' Anno 1590 ut in Z et susseguentem.te la Camera prohibi espressam.te il passaggio di detti Vini per Viles, ut A A anzi l' inuitissimo Ferdinando Re de Romani l' Anno 1555 in tutto, et per tutto inherendo alle sopracitate Clementissime determinationi, prohibi, che sott' alcun pretesto fosse permessa l' introductione de Vini nauigati dalla Mar-cha, ed altri in Fiumicello in preiudicio della Vini di Trieste ut B B; così anco il Serenissimo Ferdinando l' Anno 1611, et 1635 ut CC et DD per manutione de quali Priuileggi, et Clementissime determinationi la Città di Trieste teneua li suoi Agenti in Villesio per impedire il passaggio di detti Vini prohi. alli Carintiani, il che consta dalli due Documenti in EE et FF che durò sino à nostri ri-

cordi, mà non ostante tanti Gratosissimi Priuileggi, sagge disposizioni, et reciproche conuentioni, quantità di Vini sono trasportati giornalmente dal Veneto alle Porti di Fontanelle, Monfalcone, Fiumicello et St. Giovanni di Duino, oue li Carinhiani senz'osseruar li patti stabiliti facendo poco conto delle sopra citate così seriose proibitioni uanno à prouedersi pretermotendo le strade solite, et i Vini di questa Città con danno della M.stà V.ra Ces.a et nostro totale estermiuio, mentre il nostro Vino, che è sostegno principale, et unico del Paese, et fondamento del Publico, et priuato mantenimento non può esistarsi, restando anco in tal modo esausti, et uuoti di denaro li Sta<sup>i</sup> Austriaci, et ripieni i luochi Veneti, mentre tutti uanno, et corrono in essi per quella strada. L'istesso praticano quelli del Ducato della Carniola, che uanno pure à prouedersi di Vino nell'Istria Veneta assai più lontana in loco di uenir come douerebbero à Trieste.

“Ne deue tacersi l'insopportabile danno, che perciò ne risente la Prouincia della Stiria per esser solita speditar Vini alla Carintia, con tutto, che il nostro danno sia maggiore, mentre le Vigne, et Campi restano inculti, non potendo senza l'esito dell'entrate far li necessarj lauori.

“Altro pure grauissimo danno ne risente questa pouera Città per il quale anco notabilmente gli si leua, et impedisce il concorso, et quello che più c'agraua è che con rigori non praticati con altri ueniamo ristretti.

“Sopra i legnami lauorati, et particolarmente sopra le Taule si paga in Fiume Datio tre quarti minore di quello si paga in Trieste; quì non molta tempo fu accresciuto dall'Ecceles Camera, il che priua questa Città anco di questo concorso istradandosi tutti per Fiume, doue il Datio è così tenue, e pure è certo, che questo ridonda in danno dell'istesse rendite Camerali, mentre in Fiume per non esser Porto, mà spiaggia aperta si pono, anzi si cometonno moltissimi contrabandi, il che non può succeder in uerun modo in Trieste, loco chiuso, et murato, oue tutto necessariam.te deue entrare, et uscire sotto l'occhio dell'offitanti Camerali, et imbarcarsi nel Porto della Città non u'essendo in altro sitto loco alcuno comodo d'imbarcare.

“Non sono questi soli i preuiditj Sac.a Ces.a Real M.stà, che risente questo Publico, mà acciò niente resti per distruggere interamente con amplissimo Priuileggio della Felice memoria dell'Augustissimo Massimiliano l'anno 1517 correlatiuo ad altro dell'Augustissimo Federico, confermato poi dall'Arciduca Ferdinando dell'Anno 1522 gia sopra documentati sopra l'esempio della Resolutione del Gloriosissimo Massimiliano del 1496 quì sub GG et HH uienne prohibito ad ogn'uno, che uienne dal Cragno, et Carso portarsi con robbe, et Veltouaglie in Istria Veneta se prima non passino per Trieste non ostante qual si sia loro comodo, e pure quasi queste Clementissime Resolutioni fossero da giouco siamo fraudati di si spetial Gratie, et dobbiamo penuriare d'ogni cosa contro la pia mente della Sacra Cesarea Real M.stà V.ra, et suoi Gloriosi Predecessori in faccia di stato alieno, che abbondante

d'ogni prouisione se ne ride di Noi, et della Nostra caduta, et tutto ciò prouiene per qualche particolare ciquanzo, che fanno l'Esatori di Clanez, Stareda, e Finkpergh Filiali dell'Esatorato di Trieste, mentre liberamente permettono in derogatione delle Gratosissime Cesaree Resolutioni il transito ad ogni sorte di uetouaglie, abenchè prima non sijnno passate per Trieste, et con tutto che sappiano la penuria, che proua questa Città.

“Quando Sacra Cesarea Real M.stà fosse proueduto tempestiuamente à tutto ciò, et ci fossero inuiolabilmente mantenuti i Priuileggi benignamente concessi in premio della nostra fedeltà, et acquistati à costo del proprio sangue de nostri maggiori non u'è dubio questa depressa Città risorgerebbe dalle presenti calamità, et euitarebbe la ruina, che infalibilmente li soustrata.

“Oltre tutti questi preuiditj ne risente altresì il Publico dall'off.o Capitaniale de non inferiori; giache come rapresentassimo à V. S. Ces.a Real M.stà con altro N.ro humilissimo ricorso, che quì replichiamo in Il (restano dall'Anno 1678 in qua con occasione della Commissione Deputata dall'Augustissimo Leopoldo nelle controuersie, che all'ora uertuano tra il Capitano, e la Città) quatro punti contentiosi indecisi, la decisione de quali molto ci preme, acciòche uenghi leuato ogni pretesto alli Capitani di uiolare li nostri Statuti, Priuileggi, et immunità, et possiamo una uolta sotto li Gloriosissimi Auspiti della Sacra Ces.a Real M.stà V.ra godere la quiete, et pace che godono tutti l'altri Fedeli Sudditi dell'Augustissima Casa, commettendo seriosamente ad esso Capitano et successori, che ci debba lasciare imperturbato con non preiudicare alli N.ri statuti, antiche consuetudini, et Gratosissime Ces.e Resolutioni.

“Oltre li 4 punti indecisi resta grauata la Città dall'off.o Capitaniale col preteso corrispondimento d'un orna, et mezza d'ognio paesano ogni 4 mesi, che ab antiquo non si daua altro, che Ogljo Forastiere, che la Città ricauaua dal Datio del Quarantesimo, quando uienne introdotto, et si distribuia per regalia a Consiglieri, et all'ora si daua anche alli Capitani Libere 25, douendosi corrispondere bezi sette per Lira, che tanto la Città corrispondeua alli Mercanti come KK. Vienne disposto dal Statuto, che li Giudici procurino, che il Capitano habbia la Caccia, che però costumauasi far una Caccia de Lepri, et anco la Caccia del Toro l'ultimo Giovedì di Carneuale, et questo poi finita la Caccia ueniva dalli Giudici in dono presentato al Capitano, con tutto che non uenisse ciò ordinato dalli Statuti, ed a molti Anni in qua è stato introdotto dall'off.o Capitaniale in pretesa, che questo Publico gli corrisponda fiorini 22 carant. 40 per il detto Toro abenchè non faccia la Caccia, che fu dismessa per restringer le spese, come pure tal uolta s'omettono le altre Feste, Giostre, et Recreationi Publiche ordinate dal med.o statuto à solo fine d'euitare le spese, dunque non facendosi la Caccia, non se li deue alcun corrispondim.to.

(Continua.)